



Statuto dell'Associazione Dilettantistica

# "DANCE TEAM GIOVINAZZO ASD"

## Sommario

<b>TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI</b>		
1	Costituzione, sede e durata	Pag. 2
2	Statuto	Pag. 2
3	Oggetto e scopo	Pag. 2
<b>TITOLO SECONDO: ADERENTI</b>		
4	Aderenti	Pag. 2-3
5	Adesione ed obblighi degli associati	Pag. 3
6	Perdita della qualità di Socio: recesso ed esclusione	Pag. 3-4
<b>TITOLO TERZO: ORGANI ASSOCIATIVI</b>		
7	Organi associativi	Pag. 4
8	Composizione dell'Assemblea	Pag. 4-5
9	Oggetto delle delibere assembleari	Pag. 5
10	Convocazione	Pag. 5-6
11	Validità dell'Assemblea	Pag. 5
12	Il Consiglio Direttivo	Pag. 6-7-8
13	Il Presidente del Consiglio Direttivo	Pag. 8
14	Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo	Pag. 8
<b>TITOLO QUARTO PATRIMONIO E BILANCIO</b>		
15	Patrimonio	Pag. 8-9
16	Contributi	Pag. 9
17	Bilancio	Pag. 9
<b>TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI</b>		
18	Scioglimento	Pag. 9-10
19	Clausola conciliativa e compromissoria	Pag. 10
20	Legge applicabile	Pag. 10

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several initials below it.

## TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI.

### **Articolo 1: Costituzione, sede e durata.**

1. È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "DANCE TEAM ASD", in forma di associazione non riconosciuta, d'ora innanzi per brevità anche l'Associazione.
2. L'associazione ha sede legale in Giovinazzo, attualmente alla via Strada Privata Spadavecchia n° 14; l'organo direttivo potrà trasferire la sede e/o istituire sedi secondarie sul territorio regionale; oltre è necessaria l'approvazione dell'assemblea dei soci.
3. La durata dell'associazione è indeterminata.

### **Articolo 2: Statuto.**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro.
2. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi, in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti.

### **Articolo 3: scopo ed oggetto.**

1. L'associazione è apartitica e apolitica e non ha scopo di lucro.
2. L'associazione ha per oggetto:
  - a) la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo e didattico, di attività sportive motorie quali la ginnastica, e discipline similari con principale impegno verso la danza sportiva e non, sia a livello amatoriale che promozionale che agonistico, disciplinate e organizzate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione sportiva, cui questa Associazione intende affiliarsi;
  - b) l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive che il Consiglio Direttivo intende sviluppare;
  - c) l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva, promozionale, scolastica e non, nonché l'attuazione di attività anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;
  - d) operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale; nel rispetto delle norme dettate dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva e/o Organizzazioni varie alle quali l'Associazione aderirà per singola disciplina senza per questo andare in contrasto della legislazione vigente.

## TITOLO SECONDO ADERENTI.

### **Articolo 4: Aderenti.**

1. I Soci dell'Associazione Dilettantistica possono essere:
  - Fondatori;
  - Ordinari;
  - Benemeriti;
  - Sostenitori.



Handwritten signatures and a stamp. The stamp is a circular seal with illegible text inside. There are several signatures in black ink, some overlapping the stamp. A small number '2' is written below the signatures.



I Soci fondatori sono le persone indicate dell'atto costitutivo, partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto;

I Soci ordinari sono tutti coloro che, il Consiglio Direttivo successivamente alla Costituzione, ammetterà a far parte dell'associazione e che verseranno, all'atto dell'iscrizione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso, partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto;

I Soci benemeriti sono coloro che per opere, donazioni, o cariche rivestite in seno all'associazione ne hanno dato un notevole contributo. Essi vengono nominati dall'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;

I Soci sostenitori sono coloro che oltre alla quota annuale d'iscrizione versano liberamente contributi in favore dell'associazione pur non facendone parte attiva.

La qualifica di socio dà diritto a praticare l'attività sportiva, a fruire dei servizi e dei vantaggi stabiliti dal Consiglio Direttivo, a frequentare i locali sociali.

Tutti i Soci, fatta eccezione dei Soci benemeriti sono tenuti a versare la quota annuale d'iscrizione e a cura dell'Associazione devono essere tesserati e possono usufruire di tutti i vantaggi e le agevolazioni da questa concessi.

E' in ogni caso dovere dei Soci non compiere azioni che possano essere ritenute disonorevoli o che possano costituire ostacolo al buon andamento dell'associazione, nonché essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

#### **Articolo 5: Adesione ed obblighi degli associati.**

1. I soci si obbligano a partecipare all'attività e alla scrupolosa osservanza del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, se emanato, e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. Il consiglio direttivo determina annualmente la quota di iscrizione che ogni Socio Ordinario dovrà versare in unica soluzione all'atto della sottoscrizione della domanda oppure in rate mensili; il mancato versamento di tali quote costituisce causa di esclusione dell'associato.
4. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi direttivi.
5. Ai sensi dell'art.8 lett. C. art. 148 tuir è divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. I soci possono intrattenere con l'associazione un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o altro tipo di rapporto di contenuto patrimoniale; le concrete modalità di attuazione di detto impegno e del rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo saranno disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 6: Perdita della qualità di Socio.**

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione.
2. Il diritto di recesso è esercitato dagli associati nei seguenti casi:
  - a. Cambiamento dell'oggetto sociale e/o compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
  - b. Cambiamento della sede sociale oltre il confine nazionale;



- c. Modifica dei diritti attribuiti al socio riguardanti l'amministrazione della società;
  - d. Eliminazione o aggiunta di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.
3. Il recesso deve essere comunicato con gli stessi mezzi previsti per la convocazione dell'assemblea. Il recesso ha efficacia dalla data del 31 dicembre dell'anno in cui è manifestato.
  4. L'associato può essere escluso, su proposta del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall'assemblea dei soci, in caso di:
    - A- mancato o ritardato versamento - per oltre tre mesi - della quota di iscrizione e/o della quota associativa e/o di ogni altro contributo fissato dal consiglio direttivo;
    - B- di altri gravi motivi, a puro titolo esemplificativo: inottemperanza alle disposizioni del presente statuto e al regolamento approvato, morosità nel pagamento della tessera annuale, creazioni di danni morali e materiali all'associazione, mancata partecipazione attiva alle iniziative dell'associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi.
  5. La proposta di esclusione può essere presentata all'assemblea, con richiesta motivata, anche da almeno un decimo degli associati.
  6. La decisione dell'assemblea è presa a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Il socio non ha diritto di voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.
1. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo
7. Il Consiglio esercita la funzione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale di natura ordinaria e straordinaria fatta eccezione delle decisioni riservate agli associati dal presente statuto alla notifica del provvedimento; questo deve contenere le motivazioni che hanno indotto l'organo competente a deliberare l'esclusione.
  8. Resta salva la possibilità di ricorrere avverso la decisione dell'Assemblea all'Autorità Giudiziarla, secondo le modalità fissate dall'articolo 24 del Codice Civile.
  9. Al recesso e all'escluso non consegue alcun diritto di ottenere, neanche parzialmente, la restituzione della quota di iscrizione e della quota associativa annua.

## TITOLO TERZO: ORGANI ASSOCIATIVI

### Articolo 7: Organi associativi.

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. L'Assemblea degli aderenti;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente del Consiglio Direttivo

### Articolo 8: Composizione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione;




2. l'assemblea, quando è validamente costituita, rappresenta l'universalità degli associati.
3. Le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente.

### **Articolo 9: Oggetto delle delibere assembleari.**

1. L'Assemblea degli associati è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività istituzionali dell'associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote e dei contributi, attestata dal Presidente.
3. Gli associati deliberano sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto e dalla legge nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano un decimo degli iscritti, aventi diritto di voto, sottopongono alla loro approvazione.
4. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:
  - a) la nomina e la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo ;
  - b) l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo e della relazione programmatica, entro il mese di novembre di ciascun esercizio sociale;
  - c) l'approvazione del bilancio consuntivo e della relativa relazione sulla gestione, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza; la destinazione degli eventuali avanzi di gestione comunque denominati, nonché la costituzione di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  - d) le modificazioni dello statuto, con le maggioranze qualificate;
  - c) lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con le maggioranze qualificate;

### **Articolo 10: Convocazione.**

1. L'Assemblea è convocata, a insindacabile scelta dell'organo amministrativo, nel territorio della regione Puglia, con uno dei seguenti mezzi:
  - a. Lettera raccomandata, anche a mano, con avviso di ricevimento spedita agli associati nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza;
  - b. Fax inviato ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al numero da essi appositamente indicato nel libro dei soci o comunicato alla associazione con qualsiasi mezzo;
  - c. Email inviati agli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica da essi comunicato e risultante dal libro soci.
2. La convocazione dell'assemblea deve essere sottoscritta dall'organo amministrativo e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea, in seconda convocazione deve tenersi almeno ventiquattrore dopo quella fissata per la prima convocazione.





3. L'assemblea è valida, anche in mancanza di formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati aventi diritto di voto, tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea, con uno specifico ordine del giorno, potrà essere convocata dall'organo amministrativo su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

### **Articolo 11: Validità dell'Assemblea.**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti (in proprio o per delega).
2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli aderenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di un terzo degli aderenti aventi diritto di voto.
3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Il socio in conflitto di interessi non può esercitare il diritto di voto.
4. Gli aderenti possono delegare esclusivamente un altro socio a rappresentarli in Assemblea, ed ogni socio potrà avere, al massimo, due deleghe.
5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale.
6. Ogni socio ha diritto ad un voto.
7. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno due decimi dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene sempre a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile.
8. Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

### **Articolo 12: Il Consiglio Direttivo.**

1. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo che è organo esecutivo per l'attuazione dei fini istituzionali.
2. Il Consiglio Direttivo è composto, secondo quanto deliberato in sede di nomina, da un numero di associati compreso da un minimo di tre e un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci.
3. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti.
4. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio tutti coloro per i quali è stato avviato l'iter procedurale per l'interdizione, l'inabilitazione, o per i quali è stata avviata un'azione



6





penale che comporti una pena di interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

5. Se cessa dalla carica il Presidente e/o la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, l'intero organo amministrativo decade e il presidente, o il vicepresidente, deve convocare, senza indugio, l'assemblea per il rinnovo delle cariche; in caso di inerzia la convocazione è fatta dall'organo di controllo e/o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.
6. Se cessano dalla carica uno o più consiglieri il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione, udito il parere dell'organo di controllo purchè la maggioranza del consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea dei soci. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'assemblea dei soci. I soggetti cooptati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. Il consiglio nomina nel proprio seno un Vicepresidente e un Segretario.
8. Le cariche sociali non sono gratuite, salvo espressa rinuncia da parte degli eletti all'atto della nomina.
9. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio eletti dall'assemblea ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti; il presidente verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione e accerta i risultati delle votazioni.
12. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
13. I soci assegnano, per ogni esercizio sociale o per l'intera durata della carica, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e/o eventuale gettone di presenza, salvo espressa rinuncia da parte degli eletti; agli stessi può essere inoltre attribuita un'indennità di cessazione della carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali).
14. Il consiglio direttivo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne facciano esplicita richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo.
15. Il consiglio è convocato dal Presidente con le stesse modalità di convocazione dell'assemblea degli associati prevista nell'art. 10 del presente statuto. Il consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle citate formalità di convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla trattazione degli argomenti posti in discussione, siano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo.
16. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
17. Le votazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Le votazioni sono espresse per alzata di mano. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per corrispondenza.

7



18. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. La funzione di segretario può essere assegnata anche a persona non facente parte del consiglio e dalla legge. In particolare:
19. Il Consiglio esercita la funzione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale di natura ordinaria e straordinaria fatta eccezione delle decisioni riservate agli associati dal presente statuto e dalla legge. In particolare:
  - a. Delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - b. Redige il bilancio di previsione corredato della relazione programmatica, stabilendo le quote di iscrizione e le quote associative annue;
  - c. Redige il bilancio consuntivo corredato della relativa relazione sulla gestione;
  - d. Stipula contratti di lavoro dipendente ed autonomo;
  - e. Approva eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

### **Articolo 13: Il Presidente del Consiglio Direttivo.**

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il presidente è nominato dall'Assemblea degli associati al momento della nomina del consiglio direttivo; L'assemblea degli Aderenti con il voto favorevole della metà più uno degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, può revocare il Presidente.
3. Al presidente del consiglio direttivo compete la firma e legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per i giudizi di revocazione e di cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
4. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, che dovranno essere ratificati dal consiglio stesso nella prima riunione utile.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

### **Articolo 14: Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

## **TITOLO QUARTO PATRIMONIO E BILANCIO.**

### **Articolo 15: Patrimonio.**

 8



1. Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:
  - a) Dalle quote di iscrizione degli associati;
  - b) da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
  - c) da eventuali erogazioni e donazioni vincolate ricevute.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle quote associative se previste;
  - b) da contributi ricevuti a copertura delle spese di gestione
  - c) da eventuali corrispettivi derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da ogni iscritto.
4. Le quote associative e le quote annuali di adesione all'associazione rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

#### **Articolo 16: Contributi.**

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. Il contributo associativo è intrasmissibile.

#### **Articolo 17: Bilancio e avanzi di gestione.**

1. Gli esercizi dell'Associazione aprono il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo, corredato della relativa relazione del consiglio direttivo e della relazione dell'organo di controllo che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di aprile di ciascun esercizio sociale. Il bilancio consuntivo rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione, nonché il risultato economico dell'esercizio con distinzione dell'attività istituzionale rispetto alle attività direttamente connesse.
3. Il bilancio consuntivo dovranno essere depositati, corredati delle relazioni dell'organo amministrativo e di controllo, presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.
4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, avendo l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
5. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'associazione tiene i libri dei verbali e delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all'associazione. I libri dell'associazioni sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

#### **TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI.**



9





### **Articolo 18: Scioglimento.**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con le maggioranze qualificate indicate in precedenza per le modifiche statutarie.
2. In caso di scioglimento l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri, scelti anche tra non aderenti.
3. Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori.
4. Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di un decimo degli associati.
5. Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe.

### **Articolo 19 : Clausola conciliativa e compromissoria.**

1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione attivato da chi ne abbia interesse.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante il ricorso all'arbitrato.


2. L'arbitro, amichevole compositore, sarà designato dal presidente del Tribunale di Bari, su istanza anche di una sola delle parti. L'arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

### **Articolo 20: Legge applicabile.**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

#### **Il Consiglio Direttivo**

*Antonio Vito Amore*  
*Stefano Cossaro*  
*Lorenzo Bernardini*  
*Paolo Jemma*  
*Alfonso Strano*  
*Domenico*  
*Belgiovanni*







**Agenzia Entrate**  
Direzione Provinciale di Bari  
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **16 SET. 2014**  
al n. **13328** serie **3**  
costa € 200,00 (Duecento)

Per il Direttore Provinciale  
Anno **2014** **IMPERATO**  
L'incaricato **Giuseppe Ferrara**  
Giandottista **REINA**